

ATTO COSTITUTIVO di ASSOCIAZIONE

"CUORE COLORATO ODV"

L'anno 2021 (duemilaventuno), il giorno 18 del mese di FEBBRAIO, in BOCCHIGLIERO (CS), P.zza/Via S. PERTINI, nr. SNC I sottoscritti:

- 1) **Caruso Alfonso**, nato il 23.02.1986 a Offenbach (D) e residente in CROSIA (CS), P.zza/via REPUBBLICA CECA nr. 7, C.F. CRSLNS86B23Z112S;
- 2) **De Santis Tommaso**, nato il 11.06.1960 a Rossano (CS) e ivi residente in C/da Balano, C.F. DSNTMS60H11H579Z;
- 3) **GAGLIARDI DIEGO**, nato il 20.10.1995 a BADEN BADEN (D) e residente in CROSIA (CS), P.zza/via A. GRAMISCI ,nr. 36, C.F. GGLDGI95R20Z112P;
- 4) **Germinara Vincenzo Francesco**, nato il 02.04.1955 a Rossano (CS) e ivi residente in Viale Sant'Angelo, 4/C, C.F. GRMVCN55D02B500E;
- 5) **Gigante Samuel**, nato il 19.11.1993 a Crotone (KR) e residente in Crosia (CS), Via Olanda, 11/C, C.F. GGNSML93S19D122A;
- 6) **La Barbera Fabrizio**, nato il 12.12.1973 a Palermo (PA) e residente in PALERMO(PA), P.zza/via AUGUSTO ELIA,nr. 2, Cod. Fisc. LBRFRZ73T12G273M;
- 7) **Paternò Antonella**, nata il 10.05.1985 a Rossano (CS) ed ivi residente in C/da Pantano Martucci, snc, C.F. PTRNNL85E50H579F;
- 8) **SPERANZA PASQUALE**, nato il 14.09.1967 a CROSIA (CS) e residente in CROSIA, Via GEN.C.A. DALLA CHIESA, 12/A, C. F. SPRPQL67P14D184S;
- 9) **Sansone Daniela**, nata il 16.03.1985 a Rogliano (CS) e residente in Scigliano (CS), Via Panoramica snc, C.F. SNSDLN85C56H490Q;
- 10) **Ponte Vincenzo**, nato il 28.01.1987 a Corigliano Calabro (CS) e residente in Cirò Marina (KR), Via Camillo Benso di Cavour, snc, C. F. PNTVCN87A28D005E;
- 11) **Salatino Luca**, nato il 17.11.1997 a Rossano (CS) e residente in Caloveto (CS), Via Sandro Pertini, 71, C. F. SLTLCU97S17H579X;
- 12) **FORCINITI LUIGI**, nato il 12.03.1969 a CARIATI (CS) e ivi residente in Via E. DE NICOLA SNC C. F. FRCCLGU69C13B774W;
- 13) **CAPRIO CLELIA**, nato il 02.03.1981 a CARIATI (CS) e ivi residente in Via SS 106 TER SUD 2 TERRAVECCHIA, C. F. CPRCLL81C42B774J;
- 14) **ANNA NACCARATO**, nata il 23.10.1970 a COSENZA (CS) e residente in Corigliano-Rossano (CS), Via Tirreno 4, C. F. NCCNMR70R63D086K;

tutti cittadini italiani, stipulano e convengono quanto segue:

E' costituita fra di essi l'Associazione denominata ASSOCIAZIONE EMERGENZA CUORE COLORATO. (di seguito chiamata CUORE COLORATO ODV).

L'associazione ha sede legale in BOCCHIGLIERO P.zza/Via S. PERTINI SNC, ma potrà aprire sedi operative sia in Italia che all'estero.

L'associazione ha durata illimitata.

L'Associazione si intende costituita non solo dai soci fondatori sopra indicati, ma anche da tutti gli altri che verranno in seguito a farne parte.

Organi dell'associazione sono:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Collegio dei Revisori dei conti.

Per il primo quinquennio sono eletti componenti del Consiglio Direttivo:

Presidente: **Paternò Antonella**

Vice Presidente: **Caprio Clelia**

Segretario: **Salatino Luca**

Tesoriere: **Sansone Daniela**

Consigliere: **La Barbera Fabrizio**

Il presidente ha la rappresentanza legale e in giudizio dell'associazione nei confronti dei terzi. I signori sopra eletti dichiarano tutti di accettare le rispettive cariche.

La presente Associazione è regolata dal presente atto e dalle norme dello Statuto come appresso specificate e articolate;

STATUTO

Terzo Settore, svolge attività di volontariato di Interesse generale riguardanti tutti gli interventi, servizi sociali, prestazioni sanitarie, educazione, Istruzione e formazione professionale e le altre attività previste e contemplate nell'Articolo 5 Codice del terzo settore (D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117)

Art. 2 Sede

L'associazione Cuore Colorato ha sede legale in Bocchigliero (CS). Essa potrà aprire sedi operative sia in Italia che all'estero.

Art. 3 Durata

L'associazione Cuore Colorato ha durata illimitata.

Art. 4 Finalità

In particolare l'associazione ha lo scopo di promuovere l'assistenza anziani a domicilio, e cioè:

- Assistenza per notti in ospedale
 - Aiuto per ricerca badanti qualificate
 - Aiuto per richiesta letti sanitari e presidi ospedalieri
 - Trasporti in ambulanza
-
- Corsi di formazione OSS
 - Corsi di Formazione BLS (addetti al primo soccorso con uso del defibrillatore)
 - Aiuto per strutture riabilitative o di case alloggio per anziani
 - Aiuto pensionamento e ricorsi INPS.

Per la realizzazione degli scopi prefissi e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si attiverà mediante:

1. Stipulazione di accordi e convenzioni con Enti ed Istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l'esercizio delle sue attività;
2. Collaborazione con associazioni ed Istituzioni che ne facciano richiesta, purché queste abbiano finalità non a scopo di lucro e siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali.
3. Raccolta fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi
4. Svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

L'Associazione potrà esercitare, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

Art. 5 – Membri

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia Enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 4. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 6 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad

osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione e al versamento della quota di iscrizione, stabilita, per il primo quadriennio, pari ad Euro 10,00;

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso entro 60 dalla comunicazione del rigetto contro il provvedimento, chiedendo che sul provvedimento di rigetto si pronunci l'assemblea in occasione della sua successiva convocazione.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi 2 (due) mesi dal sollecito;
- per esclusione;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento entro 30 giorni dalla comunicazione dello stesso, chiedendo che sul provvedimento di esclusione si pronunci l'assemblea in occasione della sua successiva convocazione. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 7 – Categorie, Diritti e doveri dei soci

I Soci possono essere persone fisiche e/o giuridiche e si distinguono nelle seguenti categorie:

Soci **fondatori**;

Soci **ordinari**;

Soci **sostenitori**.

Sono Soci fondatori i Soci risultanti dall'Atto Costitutivo dell'Associazione.

Sono Soci ordinari tutte le persone fisiche e/o giuridiche che saranno considerate in possesso delle caratteristiche professionali, previste dal regolamento interno, per l'iscrizione all'Associazione.

Sono Soci Sostenitori tutte le persone fisiche e/o giuridiche che si impegnano a finanziare l'attività dell'Associazione attraverso contributi liberali, anche per lo svolgimento di specifici progetti.

Questi non hanno l'obbligo di versare la quota associativa annuale nell'esercizio in cui versano i contributi di cui al precedente comma.

Non devono versare la quota associativa annuale i soci fondatori e quelli che, non fondatori, nel corso del quadriennio corrente rivestono le cariche sociali di Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere e Consigliere.

Non versa, anche per gli anni successivi, la quota associativa il Presidente che ha ricoperto questa funzione per l'intero quadriennio in carica.

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere, se maggiorenne, dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî;

- prendere visione dei libri sociali compresi gli atti deliberativi e tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia previa richiesta scritta.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa annuale, stabilita, per il primo quadriennio, pari ad Euro 10,00 entro il 31 gennaio dell'anno in corso;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo, costituito dalle figure del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario, del Tesoriere e da altri consiglieri con mansioni specifiche;
- il Presidente;
- il vice Presidente;
- il Segretario;
- il Segretario;
- Il Collegio dei Revisori dei conti (nel caso sia previsto dalla normativa vigente o sia richiesto dal 10% dei soci).

Le cariche associative sono elettive, gratuite salvo quanto disposto dall'art. 34 comma 2 del Codice del Terzo Settore.

Ogni carica sociale potrà essere retribuita sulla base della deliberazione dell'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, in ogni caso vanno comunque retribuite le cariche eventualmente ricoperte da non Soci (nel Collegio dei Revisori dei Conti). Invece, potranno essere rimborsate le spese sostenute da ognuno nell'interesse dell'Associazione, purché autorizzate dal Presidente, ratificate dal Consiglio Direttivo e opportunamente documentate.

Art. 9 Assemblea

Costituiscono l'Assemblea i Soci Fondatori, i Soci Ordinari e i Soci Sostenitori, in regola con le quote associative annuali o con i contributi annuali previsti.

Compiti dell'Assemblea sono :

- approvare il rendiconto economico consuntivo relativo all'anno precedente;
- deliberare sul bilancio preventivo per l'esercizio successivo;
- deliberare sulle modifiche di statuto;
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere il Collegio dei Revisori dei conti;
- deliberare lo scioglimento dell'Associazione e nominare i liquidatori;
- deliberare su ogni altro argomento riguardante l'attività sociale, su richiesta del Consiglio Direttivo;
- proporre argomenti di studio e di ricerca d'interesse dell'Associazione;
- deliberare sull'eventuale remunerazione degli organi sociali, con esclusione di quelli previsti dall'Art. 9 punto 13.

L'Assemblea Generale si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente; può essere altresì convocata su conforme delibera del Consiglio direttivo o su richiesta di almeno un quinto dei soci.

L'assemblea viene convocata a mezzo di lettera semplice, fax o posta elettronica, inviata ai soci di norma almeno 15 giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea.

L'Assemblea è valida quando sia presente, in prima convocazione, almeno la metà più uno dei Soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli stessi. Sia in prima che in seconda convocazione le deliberazioni sono valide se riportano la maggioranza semplice dei votanti (metà più uno). Gli astenuti vengono considerati come non votanti e quindi non vengono calcolati per il raggiungimento della maggioranza.

La seconda convocazione non può avere luogo prima che siano trascorse almeno 24 ore dall'ora di convocazione della prima.

Ogni socio, sia persona fisica o giuridica, ha diritto ad un voto. E' ammessa la partecipazione all'Assemblea mediante delega scritta, da conferirsi esclusivamente ad altro Socio, il quale non potrà avere più di tre deleghe. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o,

in mancanza, dal Vice Presidente o, in mancanza anche di questi, dal componente più anziano del Consiglio Direttivo con l'assistenza del Segretario o, in mancanza, di altro socio indicato dall'assemblea, che assume le funzioni di segretario dell'Assemblea.

Le deliberazioni dell'assemblea dovranno risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale, da trascrivere su apposito libro.

L'Assemblea Generale può effettuare modifiche al presente statuto soltanto con atto approvato dalla maggioranza dei due/terzi più uno dei Soci.

Art. 10 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo attende allo sviluppo e all'indirizzo generale del Centro Studi attraverso l'attuazione di programmi scientifici e di progetti formulati in base alle finalità dell'art.4. Ad esso competono le funzioni di direzione, di programmazione e di amministrazione del Centro Studi, fra cui l'elaborazione del regolamento interno, nonché la cura dei rapporti con le Istituzioni, gli Enti pubblici e privati.

Il Consiglio Direttivo è composto da 4 a 7 membri. Il presidente, il Vice presidente, il segretario formano l'Ufficio di Presidenza.

I componenti del Consiglio Direttivo saranno eletti dall'Assemblea dei soci tra coloro che rivestono la qualifica di socio fondatore.

Nel caso in cui il Consiglio sarà composto da un numero di membri superiore ai candidati che rivestono la qualifica di socio fondatore, i membri residui potranno essere eletti dall'assemblea dei soci tra coloro che rivestono la qualifica di socio ordinario o di socio sostenitore.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica per quattro anni e possono essere riconfermati. Gli stessi possono essere revocati per giusto motivo dall'Assemblea (vedi articolo 6).

Al Consiglio spetta, oltre all'eventuale compenso deliberato dalla assemblea, il rimborso delle spese vive sostenute per la carica.

Il Consiglio Direttivo :

- 1 - nomina tra i suoi componenti il Presidente in armonia all'art. 10;
- 2 - nomina tra i suoi componenti il Vice-presidente in armonia all'art. 11;
- 3 - nomina tra i suoi componenti il Segretario in armonia all'art. 12;
- 4 - nomina tra i suoi componenti il Tesoriere in armonia all'art. 13;
- 5 - attua le deliberazioni dell'Assemblea;

- 6 - indice riunioni congressuali e delibera su quanto indicato nell'art. 4 (Finalità dell'Associazione);
- 7 - dirige ed amministra l'Associazione, con possibilità di deliberare l'esecuzione di tutti gli atti necessari ed opportuni al conseguimento degli scopi sociali. Prepara il bilancio preventivo e predispone il rendiconto consuntivo che saranno presentati unitamente alla relazione dei Revisori dei Conti all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci;
- 8 - approva le convenzioni da stipulare tra l'Associazione ed Enti pubblici o privati;
- 9 - delibera sulle domande di ammissione degli aspiranti Soci;
- 10 - delibera sull'esclusione dei Soci;
- 11 - disciplina i rapporti di collaborazione con i Soci e il funzionamento degli eventuali gruppi di lavoro;
- 12 - delibera l'esonero dal mandato del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario Generale per giusto motivo (vedi art.4);
- 13 - delibera sulle remunerazioni e le indennità delle cariche sociali ricoperte da non Soci (Collegio dei Revisori dei conti).

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure su richiesta scritta di almeno due consiglieri in carica e comunque almeno una volta l'anno per deliberare in ordine ai bilanci e all'ammontare delle quote sociali annuali.

La riunione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e, in caso di parità, la volontà manifestata dal Presidente.

Qualora nel Consiglio Direttivo cessi dalla carica uno dei quattro Consiglieri eletti dai Soci Fondatori, sia per dimissioni che per altre cause, questi dovranno provvedere, entro 60 giorni dall'avvenuto ricevimento della comunicazione, alla sua sostituzione per cooptazione di un socio fondatore e, solo in mancanza, anche di un socio ordinario e/o sostenitore.

Qualora nel Consiglio Direttivo cessi dalla carica un Consigliere (eletto tra i soci ordinari ed i soci sostenitori) sia per dimissioni che per altre cause, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sostituzione con il

primo dei non eletti dall'ultima assemblea da cui i membri del Consiglio stesso furono espressi.

Per il primo quadriennio le cariche sociali del Consiglio Direttivo saranno distribuite per come indicato nell'atto costitutivo.

Gli altri eventuali 2 consiglieri del primo quadriennio saranno nominati, sempre fra i soci fondatori, direttamente dall'Ufficio di Presidenza.

Art. 11 Il Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo detiene la legale rappresentanza dell'Associazione.

Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei Soci Fondatori presenti in Consiglio Direttivo. Presiede e convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e provvede all'esecuzione delle deliberazioni dello stesso.

Qualora tra i componenti del Consiglio Direttivo non vi fossero Soci Fondatori, il Presidente viene eletto a maggioranza assoluta dei votanti.

Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere riconfermato, salva la cessazione del mandato per dimissioni. Può essere revocato per giusta causa su proposta del Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi componenti; la revoca deve essere ratificata dall'Assemblea Generale dei soci. Costituisce giusta causa l'aver posto in essere, direttamente o indirettamente, attività incompatibili con le finalità del Centro Studi o pregiudizievoli del suo prestigio ed all'integrità del suo patrimonio.

Il Presidente e il Vice Presidente possono disgiuntamente compiere tutte le spese di ordinaria amministrazione e più precisamente apertura e chiusura dei conti correnti, le spese amministrative che sostiene il Centro Studi per l'espletamento della sua attività. Le spese per eventuale personale dipendente devono essere comunque approvate dal Consiglio Direttivo.

Qualsiasi altra spesa come per esempio contributi per congressi, borse di ricerca, premi e per quanto altro rientrante nelle finalità della società, nonché investimenti immobiliari, acquisti di attrezzature di ufficio e quelle di importo superiore a Euro 50.000,00 (cinquantamila) dovranno essere autorizzate dal Consiglio direttivo di volta in volta.

In caso di urgenza al Presidente potranno essere delegati i compiti spettanti al Consiglio Direttivo di cui all'articolo 9 ai punti 6, 7 ed 11;

l'attività del Presidente dovrà comunque essere ratificata dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 Il Vice Presidente

Il Vice Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei Soci Fondatori presenti in Consiglio Direttivo, ed è scelto tra i Soci Fondatori. Qualora tra i componenti del Consiglio Direttivo non vi fossero Soci Fondatori, il Vice Presidente viene eletto a maggioranza assoluta dei votanti.

Il Vice Presidente ha la responsabilità della Tesoreria del Centro Studi e della gestione dei beni di proprietà.

Sostituisce il Presidente nelle sue funzioni nell'ambito delle riunioni del Consiglio Direttivo, qualora questi non vi possa presenziare, redige e conserva i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci e svolge le attività previste nell'articolo 10.

Il Vice Presidente dura in carica quattro anni e può essere riconfermato. —

Art. 12 Il Segretario

Il Segretario è eletto a maggioranza assoluta dei Soci Fondatori presenti in Consiglio Direttivo, ed è scelto tra i Soci Fondatori. Qualora tra i componenti del Consiglio Direttivo non vi fossero Soci Fondatori, il Segretario Generale viene eletto a maggioranza assoluta dei votanti.

Il Segretario ha la responsabilità organizzativa dell'Associazione, ne coordina le attività, assegnando al personale dipendente ed a eventuali collaboratori compiti e responsabilità di intesa con il Presidente ed il Vice Presidente.

Cura il regolare svolgimento delle attività dell'Associazione, in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e tiene informati i soci.

Il Segretario dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

Art. 13 Il Tesoriere

Il Tesoriere è eletto a maggioranza assoluta dei Soci Fondatori presenti in Consiglio Direttivo, ed è scelto tra i Soci Fondatori. Qualora tra i componenti del Consiglio Direttivo non vi fossero Soci Fondatori, il Segretario Generale viene eletto a maggioranza assoluta dei votanti.

Il Tesoriere tiene la contabilità, stimola e controlla la regolarità del versamento dei contributi associativi, riceve e deposita i versamenti sul conto corrente intestato alla Associazione, dispone per il pagamento delle

spese di esercizio dell'Associazione, redige i bilanci consuntivo e preventivo.

Il Tesoriere dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

Art. 14 Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei conti, ove fosse richiesto almeno dal 10% dei soci, è composto da 3 membri, nominati dall'Assemblea tra gli iscritti al registro dei revisori contabili anche tra i non soci. L'assemblea nomina il Presidente che provvede alla sua convocazione e ne presiede le sedute.

Il Collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta con periodicità semestrale la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, redigendo apposita relazione per l'Assemblea dei soci.

Il Collegio è tenuto a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

I membri del Collegio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Ad essi, se non soci, spetta un compenso, da determinarsi con delibera del Consiglio Direttivo ed approvazione da parte dell'Assemblea.

Art. 15 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 13 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarie;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messa a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo dell'associazione documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività ex art 6 del Codice del Terzo Settore.

Art. 14 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Art. 15 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.

Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, dal presidente dell'associazione.

La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'assemblea a maggioranza dei componenti.

Art. 16 - Assicurazione dei volontari

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 17 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 18 Rimando di norme

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Art. 19 – Norme transitorie

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS (Registro unico nazionale del terzo settore), ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

Il presente statuto è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art 82 del codice del terzo settore in quanto trattasi di organizzazione di volontariato.

I fondatori, le cui generalità sono indicate nell'atto costitutivo
controfirmano in segno di adesione e approvazione:

1) Caruso Alfonso

Alfonso Caruso

2) De Santis Tommaso

Tommaso De Santis

3) Gagliardi Diego

Diego Gagliardi

4) Germinara Vincenzo Francesco

Vincenzo Germinara

5) Gigante Samuel

Samuel Gigante

6) La Barbera Fabrizio

Fabrizio La Barbera

7) Paternò Antonella

Antonella Paternò

8) Speranza Pasquale

Pasquale Speranza

9) Sansone Daniela

Daniela Sansone

10) Ponte Vincenzo

Vincenzo Ponte

11) Salatino Luca

Luca Salatino

12) Forciniti Luigi

Luigi Forciniti

13) Clelia Caprio

Clelia Caprio

14) Anna Naccarato

Anna Naccarato

Bocchigliese, 18/07/2022



2211UNG20022
N. 864 Serie 3
Data di registrazione 14/07/22
per trascrizione

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
TERRITORIALE DI CASSANO
Ted Fasano